



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

VALORE SICUREZZA PLUS

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI



COD.M056 INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO

La seguente clausola s'intende operante solo se il relativo codice è presente alla voce "codici di clausole speciali"

Ai fini della presente garanzia si intendono per:

Ictus cerebrale (Accidente cerebro-vascolare acuto): emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero.

Infarto miocardico acuto: coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: a) dolore precordiale; b) alterazioni tipiche all'ECG; c) aumento dell'attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche.

Invalidità permanente: la perdita - a seguito della malattia denunciata - permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Art. 1.1

Oggetto

dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le invalidità permanenti conseguenti ad ictus cerebrale o infarto miocardico acuto manifestatisi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza stabilita al _____.

La somma assicurata ai fini della presente garanzia è di:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

Il premio complessivo della presente garanzia, comprensivo di imposta, è di:

euro _____ .

L'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per la presente garanzia la percentuale individuata nella seguente tabella in corrispondenza del grado di invalidità accertato a termini del successivo art. 1.4.

Nella Colonna A è riportata la percentuale di invalidità permanente accertata, nella Colonna B è riportata la percentuale di indennizzo spettante all'Assicurato.

Colonna A % accertata	Colonna B % da liquidare	Colonna A % accertata	Colonna B % da liquidare
25	1	45	41
27	5	47	45
29	9	da 49 a 66	uguale all'accertato
31	13	68	70
33	17	70	74
35	21	72	78
37	25	74	82
39	29	76	87
41	33	78	93
43	37	80 e oltre	100

Nessun indennizzo risulta pertanto spettare in caso di invalidità permanente accertata di grado inferiore al 25% della totale.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto in parti uguali agli eredi.

Art. 1.2 Esclusioni

Sono escluse le invalidità permanenti derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipulazione del contratto e sottaciuti con dolo o colpa grave;
- b) abuso di alcoolici od uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci e di stupefacenti;
- c) trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche.

Art. 1.3 Denuncia della malattia

La denuncia di ciascuna malattia indennizzabile a termini della presente garanzia che possa comportare - secondo parere medico - una invalidità permanente deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Successivamente devono essere inoltre inviati i certificati medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.

Resta fermo in quanto compatibile quant'altro previsto per la denuncia del sinistro dalle Condizioni di polizza infortuni.

- Art. 1.4**
Accertamento dell'invalidità permanente
- La percentuale di invalidità permanente è accertata, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
- La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia - effettuata nei termini previsti al precedente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa.
- Tuttavia l'accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell'Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
- a) venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
 - b) la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
- Art. 1.5**
Anticipo indennizzi
- La Società su richiesta dell'Assicurato corrisponde un anticipo dell'indennizzo da imputarsi nella liquidazione definitiva a condizione che relativamente alla malattia denunciata:
- a) non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
 - b) trascorsi almeno 12 mesi dalla denuncia, la malattia stessa non risulti stabilizzata;
 - c) l'invalidità permanente che possa derivare risulti, dalle valutazioni mediche effettuate, in ogni caso di grado superiore alla franchigia contrattualmente stabilita.
- L'anticipo sarà determinato applicando alla somma assicurata la percentuale individuata nella Colonna B dell'art. 1.1 in corrispondenza del grado di invalidità permanente minimo prevedibile per la malattia secondo valutazione medica. L'anticipo così determinato non potrà comunque superare il 50% dell'indennizzo corrispondente al grado di invalidità permanente massimo prevedibile secondo valutazione medica per la stessa malattia.
- Art. 1.6**
Criteri di indennizzabilità
- La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive della singola malattia denunciata ed indennizzabile a termini di contratto, indipendentemente dal maggior pregiudizio derivante da situazioni patologiche o infermità preesistenti alla malattia denunciata.
- Le invalidità permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un'influenza peggiorativa sull'invalidità stessa.
- Art. 1.7**
Controversie - Arbitrato irrituale
- In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro nonché sul grado di invalidità permanente accertato nei termini della presente garanzia si applica quanto previsto dalle Condizioni di polizza infortuni.
- Art. 1.8**
Durata della garanzia
- La presente garanzia cessa alla scadenza indicata al precedente art. 1.1 senza necessità per alcuna delle Parti di darne disdetta. A decorrere da tale data, ferma la vigenza della polizza infortuni, il premio complessivo del contratto sarà diminuito della parte relativa alla presente garanzia.
- Art. 1.9**
Rinvio alle Condizioni di Polizza
- Per la presente garanzia valgono in quanto compatibili le Condizioni di polizza infortuni.
- Resta inteso che anche se operante nella polizza infortuni l'adeguamento delle somme assicurate e del premio, tale adeguamento comunque non si applica alla presente garanzia.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2
C. F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966